Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

34
2006

Jovene editore Napoli

che occorre un «*perfectum*», o meglio un primo perfe[illegible]
mie riflessioni del 1994. Ho omesso allora di tener presente [illegible]
ri della cerchia dei giusromanisti, vi è la cerchia ben più [illegible]
degli altri studiosi di storia del diritto, cioè del diritto [illegible]
e dei diritti non romani (via via sino agli ordinamenti [illegible]
ranei). Di più, vi è l'accolita dei così detti «operatori del [illegible]
so dei giudici, degli avvocati, degli altri pratici del diritto, [illegible]
(e siano tutti i benvenuti) di quegli «uomini di cultura» [illegible]
faccia diletto raccogliere notizie anche del diritto di Roma [illegible]
fonti antiche su cui si basano le nostre conoscenze di esso [illegible]
pure, tanto per semplificare, i «dilettanti», e non se ne parli [illegible]
basta ai dilettanti (ai non giusromanisti professionali) la [illegible]
nuali giusromanistici di volgarizzazione o anche, perché [illegible]
grafie e dei saggi criticamente approfonditi? Certo, di [illegible]
vrebbe loro bastare, ma può talvolta anche non bastare. [illegible]
saperne di più non deve essere trascurata, anche perché [illegible]
un loro rilievo più o meno estroso può aprire gli occhi [illegible]
anni di disattenzione, anche ai più disincantati specialisti [illegible]
la storiografia giusromanistica. Valga, una per tutte, la [illegible]
moires d'Hadrien (1951) di Marguerite Yourcenar, quel [illegible]
rario (su cui mi sono ultimamente trattenuto in *La coda* [illegible]
naio 2006, n. 4), libro che ha messo in viva luce come [illegible]
carattere addirittura assorbente dell'interesse che il [illegible]
ebbe per le vastissime nazioni extra-italiche destinate a [illegible]
tario e ben organizzato *imperium Romanum* subordinato [illegible]
ca, cioè alla *civitas Romanorum*.

3. Le mie riflessioni *ad perficiendum* non finiscono qui. [illegible]
dare, la schiera quantitativamente maggiore dei dilettanti di [illegible]
no è costituita senz'altro dagli intenditori e particolarmente [illegible]
tori giuridici: gente alla quale non riesce sufficiente far ricorso [illegible]
rie di università e nemmeno ai pur numerosissimi prontuari [illegible]
(che vanno, per citare i più recenti, da *Il latino in Tribunale* [illegible]
e di altri, pubblicato nel 1999, sino a quello elegantissimo di [illegible]
Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, ripubblicato [illegible]
zione a München nel 1998) per saperne di diritto romano. [illegible]
tempore potior iure» o sentenziare che «*in parti causa turpitudinis* [illegible]
est condicio possidentis», è sempre meglio che niente, non [illegible]
Ma un uomo di buon gusto ama non ignorare che dietro al [illegible]
è quanto meno una costituzione di Caracalla (cfr. C. 8.17.3: [illegible]
condo brocardo si rifà, tra l'altro, ad un'affermazione di Ulpiano [illegible]
3.6.5.1); anzi spesso si compiace, se ha tempo, di andare a [illegible]
della cosa sulle fonti. Ora ecco il punto. Le nostre fonti di [illegible]
sono tante, sono scritte in latino e talora in greco, sono spesso [illegible]
capirsi ed a farsi mettere insieme, l'una accanto all'altra, anche [illegible]
dere dalle difficoltà delle lingue. Che fare dunque per superare [illegible]
ostacoli e per non essere costretti alla rinuncia e ad arrendersi [illegible]

[illegible] Fratello televisivo? Calma, amici dilettanti, sopra tutto cal-
[illegible] in vostro aiuto le salmerie delle truppe speciali giu-
[illegible] Non vi accontenta il *Breviarium iuris Romani* (quinta ediz.
[illegible] Arangio-Ruiz e di Antonio Guarino (ove potete legge-
[illegible] in lingua viva, le Istituzioni di Gaio in parallelo con
[illegible], nonché una larga scelta di passi, particolarmente
[illegible] secondo un sistema civilistico moderno)? Non vi va
[illegible] altre che si trovano sul mercato, la ricca raccolta di
[illegible] sistemata da Erwin Scharr nel suo *Römisches*
[illegible], con attenta traduzione (stessa peraltro in lingua tede-
[illegible] inaccessibili le traduzioni in altre lingue (tede-
[illegible], inglese, olandese eccetera) del *Corpus iuris civilis*
[illegible] sono in corso di edizione? Anche la vecchia e ingiallita
[illegible] del *Corpus iuris* (peraltro oggidí, virtualmente introva-
[illegible] dal nostro G. Vignali tra il 1856 e il 1862 non vi soddi-
[illegible] per un istante gli occhi e, *voilà*, riapriteli. Sorpresa.
[illegible] traduzione italiana (testo originale a fronte) dei *Iustiniani*
[illegible] *Pandectae* intrapresa nel 2005, a cura di Sandro Schi-
[illegible] schiera di giusromanisti del nostro Paese. Giusromani-
[illegible] non hanno subito l'«*aqua et igni interdictio*» univer-
[illegible] governanti, vuoi di centro-destra vuoi di centro-
[illegible] si vanno sforzando da anni (ma per il momento non vi sono
[illegible] riusciti) per il disfacimento della cultura storico-giuridica
[illegible]

4. Lettore è stata minutamente illustrata, in ciò che è stato fatto si-
[illegible] che sarà fatto (o si spera che sarà fatto) in futuro, dallo
[illegible] Schipani in apertura del primo volume (p. VII ss.). Se io
[illegible] per un poco chiedo di continuare, non è per lodare l'iniziati-
[illegible] parole (il che probabilmente non sarebbe serio e co-
[illegible] non è del mio stile). Tanto meno cederò a quella
[illegible] dei ricordi che è propria di un vecchio, stravec-
[illegible] tempo, nel 1937, era laureato da pochi mesi e parte-
[illegible] del concorso per la magistratura, tra cui la prima
[illegible] era integralmente dedicata al diritto romano pri-
[illegible] compagno di studi napoletano, che sedeva al tavolo vicino al
[illegible], compulsando nervosamente la sua copia dei Digesti:
[illegible] che significa *tutor*?». Io gli sussurrai napoletanizzando:
[illegible]». Il giorno dopo, allo scritto di diritto privato
[illegible] delle «Universalità patrimoniali», il «collega» di Uni-
[illegible] puttosto aggrondato, volle ripagarmi del favore e mi
[illegible]: «Collè, collè, mièttece dinto pure l'ipoteca»). Nien-
[illegible] questo. Continuerò e continuo per due motivi ben precisi.
[illegible] per compiacermi che la versione del *Corpus* giustinianeo sia stata
[illegible] limitata ai Digesti (lasciando fuori le Istituzioni, il Codi-
[illegible] imperiali e le così dette Novelle). Secondo, per contribuire
[illegible] dell'opera, cioè alla sua effettiva e larga utilizzabilità da parte

che occorre un «*perfectum*», o meglio un primo perfezionamento delle mie riflessioni del 1994. Ho omesso allora di tener presente che, al di fuori della cerchia dei giusromanisti, vi è la cerchia ben piú ampia e variegata degli altri studiosi di storia del diritto, cioè del diritto antico postromano e dei diritti non romani (via via sino agli ordinamenti giuridici contemporanei). Di piú, vi è l'accolita dei cosí detti «operatori del diritto», nel senso dei giudici, degli avvocati, degli altri pratici del diritto, per non parlare (e siano tutti i benvenuti) di quegli «uomini di cultura» generale ai quali faccia diletto raccogliere notizie anche del diritto di Roma antica e delle fonti antiche su cui si basano le nostre conoscenze di esso. Chiamiamoli pure, tanto per semplificare, i «dilettanti», e non se ne parli piú. Orbene basta ai dilettanti (ai non giusromanisti professionali) la lettura dei manuali giusromanistici di volgarizzazione o anche, perché no?, delle monografie e dei saggi criticamente approfonditi? Certo, di solito tutto ciò dovrebbe loro bastare, ma può talvolta anche non bastargli. La loro sete di saperne di piú non deve essere trascurata, anche perché (non si sa mai) un loro rilievo piú o meno estroso può aprire gli occhi, dopo secoli ed anni di disattenzione, anche ai piú disincantati specialisti e far progredire la storiografia giusromanistica. Valga, una per tutte, la citazione dei *Mémoires d'Hadrien* (1951) di Marguerite Yourcenar, quel capolavoro letterario (su cui mi sono ultimamente trattenuto in *La coda dell'occhio* 7, gennaio 2006, n. 4), libro che ha messo in viva luce come mai prima altri il carattere addirittura assorbente dell'interesse che il principe Adriano ebbe per le vastissime nazioni extra-italiche destinate a costituire un unitario e ben organizzato *imperium Romanum* subordinato alla Roma italica, cioè alla *civitas Romanorum*.

3. Le mie riflessioni *ad perficiendum* non finiscono qui. A ben guardare, la schiera quantitativamente maggiore dei dilettanti di diritto romano è costituita senz'altro dagli intenditori e particolarmente dagli operatori giuridici: gente alla quale non riesce sufficiente far ricorso alle memorie di università e nemmeno ai pur numerosissimi prontuari fraseologici (che vanno, per citare i piú recenti, da *Il latino in Tribunale* del Grimaldi e di altri, pubblicato nel 1999, sino a quello elegantissimo di Detlef Liebs, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, ripubblicato in sesta edizione a München nel 1998) per saperne di diritto romano. Dire «*prior tempore potior iure*» o sentenziare che «*in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis*», è sempre meglio che niente, non vi è dubbio. Ma un uomo di buon gusto ama non ignorare che dietro al primo detto vi è quanto meno una costituzione di Caracalla (cfr. C. 8.17.3) e che il secondo brocardo si rifà, tra l'altro, ad un'affermazione di Ulpiano (cfr. D. 3.6.5.1); anzi spesso si compiace, se ha tempo, di andare a rendersi conto della cosa sulle fonti. Ora ecco il punto. Le nostre fonti di cognizione sono tante, sono scritte in latino e talora in greco, sono spesso difficili a capirsi ed a farsi mettere insieme, l'una accanto all'altra, anche a prescindere dalle difficoltà delle lingue. Che fare dunque per superare questi ostacoli e per non essere costretti alla rinuncia e ad arrendersi alla banali-

tà del Grande Fratello televisivo? Calma, amici dilettanti, sopra tutto calma. Possono arrivare in vostro aiuto le salmerie delle truppe speciali giusromanistiche. Non vi accontenta il *Breviarium iuris Romani* (quinta ediz. 1998) di Vincenzo Arangio-Ruiz e di Antonio Guarino (ove potete leggere, ma non tradotte in lingua viva, le Istituzioni di Gaio in parallelo con quelle di Giustiniano, nonché una larga scelta di passi, particolarmente dei Digesti, ordinati secondo un sistema civilistico moderno)? Non vi va bene, tra le tante altre che si trovano sul mercato, la ricca raccolta di frammenti modernamente sistemata da Erwin Scharr nel suo *Römisches Privatrecht* (1960), con attenta traduzione (stessa peraltro in lingua tedesca)? Vi sono praticamente inaccessibili le traduzioni in altre lingue (tedesca, spagnola, francese, inglese, olandese eccetera) del *Corpus iuris civilis* che già esistono o sono in corso di edizione? Anche la vecchia e ingiallita traduzione italiana del *Corpus iuris* (peraltro oggidí, virtualmente introvabile) pubblicata dal nostro G. Vignali tra il 1856 e il 1862 non vi soddisfa? Ebbene chiudete per un istante gli occhi e, *voilà*, riapriteli. Sorpresa. Vi presento la traduzione italiana (testo originale a fronte) dei *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae* intrapresa nel 2005, a cura di Sandro Schipani, da una folta schiera di giusromanisti del nostro Paese. Giusromanisti italiani che ancora non hanno subíto l'«*aqua et igni interdictio*» universitaria da quegli ottusi governanti, vuoi di centro-destra vuoi di centro-sinistra, che si vanno sforzando da anni (ma per il momento non vi sono ancora del tutto riusciti) per il disfacimento della cultura storico-giuridica in Italia.

4. L'opera è stata minutamente illustrata, in ciò che è stato fatto sinora e in ciò che sarà fatto (o si spera che sarà fatto) in futuro, dallo stesso Sandro Schipani in apertura del primo volume (p. VII ss.). Se io qui ancora per un poco chiedo di continuare, non è per lodare l'iniziativa con altisonanti parole (il che probabilmente non sarebbe serio e comunque sicuramente non è del mio stile). Tanto meno cederò a quella inculzante tentazione dei ricordi che è propria di un vecchio, stravecchio, il quale a suo tempo, nel 1937, era laureato da pochi mesi e partecipò alle prove scritte del concorso per la magistratura, tra cui la prima (8 ore a disposizione) era integralmente dedicata al diritto romano privato. (Un compagno di studi napoletano, che sedeva al tavolo vicino al mio, mi chiese, compulsando nervosamente la sua copia dei Digesti: «Collè, collè, che significa *sutor*?». Io gli sussurrai napoletanizzando: «Significa *solachianiello*». Il giorno dopo, allo scritto di diritto privato sul tema perverso delle «Universalità patrimoniali», il «collega» di Università, vedendomi piuttosto aggrondato, volle ripagarmi del favore e mi disse fraternamente: «Collè, collè, mièttece dinto pure l'ipoteca»). Niente di tutto questo. Continuerò e continuo per due motivi ben precisi. Primo, per compiacermi che la versione del *Corpus* giustinianeo sia stata realisticamente limitata ai Digesti (lasciando fuori le Istituzioni, il Codice delle leggi imperiali e le cosí dette Novelle). Secondo, per contribuire al successo dell'opera, cioè alla sua effettiva e larga utilizzabilità da parte

dei «dilettanti», con la proposta di un completamento della stessa. Proposta che farò, per attenermi alla metafora del dilettantismo, da «professionista», e piú precisamente da navigato docente di diritto romano agli studenti universitari. Sarò breve.

5. Anzi tutto, dunque, va sottolineata con piacere la limitazione dell'opera ai 50 libri dei *Digesta seu Pandectae*. E infatti, diciamoci la verità. A prescindere dalle *Institutiones Iustiniani Augusti*, che sono un manualetto troppo esiguo per interessare un lettore dilettante alla ricchezza ed alla varietà dell'esperienza giuridica di Roma antica, ciò che rende meno accessibile o gradevole la Compilazione giustinianea in senso lato (comprensivo delle Novelle) è l'ammasso delle costituzioni imperiali del *Codex repetitae praelectionis*. Anche se sono sfrondate dalle verbosissime introduzioni e considerazioni che si leggono nel precedente *Codex Theodosianus* e altrove, esse sono dure da digerire nei loro dettami imperiosi. Non dico che quelle costituzioni sono indigeste perché cadrei nella trappola di un gioco di parole da quattro soldi, ma è essenzialmente dai Digesti che un lettore dilettante del *Corpus iuris* può trarre e spesso trae il suo diletto. Non a caso i corsi universitari di diritto romano approfondito vengono o venivano spesso qualificati in Italia come «corsi di Pandette». E che in essi, per una via o per l'altra, l'interesse del discente e degli studenti si concentra, all'ottanta o al novanta per cento, sulle discettazioni dei *iurisprudentes*, sulle dispute fra Sabiniani e Proculiani, sui rilievi di Salvio Giuliano o di Emilio Papiniano o di Giulio Paolo o di Domizio Ulpiano, insomma sul materiale ricchissimo contenuto nelle Pandette. Faccio un caso specifico: Che cosa si narra solitamente di Carlo Goldoni? Si narra (anzi, se ricordate, è egli stesso a narrarlo nei suoi *Mémoires*) che, nato a Venezia nel 1707, chiuse una vivace gioventú ottenendo la laurea in legge a Padova nel 1731, ma che, dopo alcuni altri anni di intermittente e svogliata professione di avvocato, Goldoni prese il coraggio a due mani e finí per «imbarcarsi» (ho detto bene?) nella sua vera vocazione, quello del teatro. Gettò via per sempre le Pandette, delle quali nelle sue opere ricordò e rimpianse, se pur rimpianse, poco o niente. Gran fortuna, chi può negarlo?, per la letteratura italiana. Anche se, a ben pensarci, una rilettura attenta delle commedie goldoniane, cominciando dal *Momolo Cortesan* nella prima stesura del 1738, dà abbastanza netta l'impressione (ve lo assicura un vecchio amatore che questa rilettura l'ha appunto fatta recentemente), dà l'impressione, dicevo, che il diritto romano appreso a Padova traspare spesso lucidamente dalle scene e dalle battute, invitto. (Fateci caso. La Mirandolina de *La locandiera* sa amministrare giustizia tra i suoi ammiratori in modo ben piú equo, verosimile e garbato di quanto non faccia la Porzia dello shakespeariano *Mercante di Venezia* nei confronti di quel disgraziato di Shylok).

6. Attenzione però (eccoci alla proposta). Aprire i *Digesta* e ingolfarsi senz'altro nella loro lettura è già piuttosto difficile per un professionista del diritto romano, ma per un dilettante, sia pure intelligente e accorto, è cosa difficilissima, quasi impossibile. Occorre dunque che il lettore disponga di una guida esperta e loquace, oppure di materiali affidanti e aggiornati di orientamento. Infatti, a parte che solamente un ingenuo può credere che la commissione presieduta da Triboniano abbia messo insieme la raccolta in appena due o tre anni, a parte cioè che l'opera fu piú che probabilmente preceduta da varie selezioni e antologie parziali degli anni e secoli anteriori (i cosí detti «predigesti»), a parte ciò, la struttura organica dei Digesti assomiglia ben poco al sistema organico in cui i Digesti stessi furono riversati metodicamente dagli studiosi dell'Illuminismo. Tanto meno la struttura tribonianea assomiglia, sia pure all'ingrosso, all'ordine adottato (peraltro, come si sa, non univocamente) dalle trattazioni di diritto contemporanee. In linea molto approssimativa, le Pandette, quelle originali, si adeguano alla disposizione delle materie tradizionalmente accumulatesi durante vari secoli nell'*edictum perpetuum* dei pretori, cioè degli amministratori della giustizia per antonomasia. Un «ordine», quello dell'editto perpetuo, che Teodoro Mommsen (sommo studioso che affermazioni cosí drastiche se le poteva permettere) qualificò puramente e semplicemente come «disordine». Non vi invito a ricordarvi delle descrizioni della Parigi anteriore alla ristrutturazione operata sotto Napoleone III da Georges-Eugène Hausman, cioè alle descrizioni che si leggono nei *Tre moschettieri* di Dumas o nella *Nôtre Dame* di Hugo. Mi basta esortarvi a vincere il raccapriccio ed a pensare, lasciando da parte la solita Napoli, alla Roma dei nostri giorni con tutti i suoi bivii ed i suoi «sensi unici». Se non disponete di una pianta assonometrica minuziosa e diramata non prima di l'altro ieri, cioè non prima dell'ultima variazione del traffico, state a sentire, impazzirete. Cosí appunto i *Digesta Iustiniani*. I quali sono percorribili da un uomo di buona cultura ma privo di specializzazione giusromanistica, solo a condizione di seguire la proposta che qui avanzo: quella di corredare la versione italiana non soltanto con qualche «pianta» di orientamento nei dedali dei libri e dei titoli, ma anche e sopra tutto di arricchirla con un dettagliatissimo «indice alfabetico delle materie». Indice analitico che sia redatto ricorrendo alle voci dei piú moderni trattati e manuali di diritto privato e di diritto pubblico attinenti agli ordinamenti continentali e altresí agli ordinamenti anglosassoni.

7. Per concludere questa nota, un augurio. L'augurio è che la traduzione italiana dei Digesti, per ora soltanto agli inizi, giunga al piú presto a compimento ed abbia, con le integrazioni che ho proposto, successo e larghissima diffusione. Non solo. Mi auguro vivamente che nei principali centri culturali italiani si costituiscano intorno ad essa dei luoghi di incontro e di gradevole trattenimento: dei circoli (per non chiamarli *clubs*) di «Digestofili». Circoli vivi e vitali, sia chiaro, non confraternite mortuarie. Circoli in cui (analogamente a certi altri, che sono dedicati al ricordo di grandi autori, per esempio a Giuseppe Verdi) i soci piú anziani e piú degni vengano onorati, vita natural durante, dal nome

di uno dei giureconsulti romani: nel qual caso, a scanso di mugugni, consiglierei il sorteggio perché a tutti piace essere denominati Quinto Mucio o Salvio Giuliano, ma pochi gradiscono il nome di Modestino o peggio, quello di Pattumeio Clemente. Ed auspico che alle letture ed alle discussioni (magari anche alle conferenze e ai convegni) si aggiungano, con ovvia moderazione, i lieti trattenimenti conviviali, le gioconde serate in onore di Ofilio o di Ulpiano. Magari le partite a carte secondo regole nuove, diverse da quelle noiose dello scopone, del tressette o del *bridge*. Partite da giocarsi eventualmente con l'uso di carte *ad hoc*, in cui Giustiniano figuri come il Re, Teodora figuri come la Regina e come Fante si faccia posto a Triboniano (per il Jolly suggerirei Procopio di Cesarea, l'autore della *Storia arcana*). E perché non anche una sorta di «gioco dell'oca»: in cui, se i dadi vi fanno incappare nella casella di quello sgarbato di Celso figlio dovete retrocedere a quella di Quinto Mucio, e così via dicendo? Insomma evitatemi di dire con Dante (*Par* 10.25): «Messo t'ho innanzi, ormai per te ti ciba». Vi ho dato lo spunto ed ora immaginate, immaginate, immaginate tutti i possibili sviluppi. Solo una raccomandazione: non giocate d'azzardo sui Digesti. Questo i dilettanti non possono permetterselo. Basta e avanza che lo facciano spesso, troppo spesso, i professionisti, cioè i giusromanisti «*en titre*».

Napoli. ANTONIO GUARINO

Diritto e «salubritas»

Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque

Mario Fiorentini

1. *Note introduttive. Uomo e ambiente nella storia.* — Le tematiche ambientali sono ormai da non pochi anni al centro delle discussioni e delle apprensioni nel mondo, non solo tra gli addetti ai lavori ma anche nei settori più coscienti dell'opinione pubblica. Gli allarmi lanciati dalla quasi totalità degli scienziati a proposito del «climate change», cioè del riscaldamento globale e del deteriorarsi delle condizioni generali dell'ambiente, e le stesse proiezioni tentate da organismi non sospettabili di integralismo ambientalista, come le Nazioni Unite e addirittura il Pentagono, leggono le inquietudini ambientali contemporanee come un intreccio di problemi connessi inestricabilmente tra loro, in cui modelli predatori di sviluppo economico, inquinamento, ormai transnazionale, dell'aria e delle acque interne e marine, deforestazione, distruzione della biodiversità e biopirateria, degrado e salinizzazione dei suoli, uso dissipatorio di risorse energetiche non rinnovabili, accumulazione della ricchezza nel Nord del mondo, privatizzazione dei servizi essenziali, precarizzazione del lavoro e *dumping* sociale, sottosviluppo, fame, creano un'inedita, caotica miscela esplosiva a dimensione globale tra ecologia, economia, politica, diritto in cui, al di là della guerra, ormai da qualche anno assunta a normale misura dell'agire politico, e della conseguente ed ormai endemica instabilità politica, la prima vittima rischia di essere il Pianeta, e la seconda la specie umana nella sua interezza[1].

In via preliminare è essenziale rilevare come un'autentica coscienza ambientalista si possa dire sorta solo quando, tra iniziali scetticismi non ancora superati[2], si è cominciato a percepire l'ambiente come somma di risorse finite, il cui sfruttamento non può essere condotto senza la precisa consapevolezza delle conseguenze che l'agire della generazione pre-

[1] A proposito di J.L. Zamora Manzano, *Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental. La contaminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal* (Madrid, Edisofer, 2003) p. 115.